



FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO AZIENDE 'BENI STRUMENTALI'

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL MUTUO

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate allo sviluppo ed all'attività aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine). In particolare, il mutuo può essere finalizzato al finanziamento della costruzione, dell'acquisto, della ristrutturazione di fabbricati strumentali all'attività d'impresa (non destinati al frazionamento e alla vendita a soggetti terzi), oppure a finanziare le spese di acquisto di macchinari e attrezzature; a soddisfare le esigenze di liquidità dell'azienda, ecc..

È rivolto esclusivamente alla clientela **Imprese**.

In genere la sua durata va da un minimo di 36 mesi a un massimo di 15 anni.

Il mutuo può essere chirografario, cioè non assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno), oppure garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili o trimestrali.

TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO AZIENDE 'BENI STRUMENTALI'

È un finanziamento a medio termine erogato dalla Banca con propria provvista.

Nel rispetto delle condizioni previste dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il finanziamento può essere utilizzato anche per finanziare investimenti in impianti "FER", cioè impianti di produzione di energia proveniente da Fonti di Energie Rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici, eolici, geotermici, pompe di calore, biogas ecc.), anche nell'ambito di progetti di investimento e/o di efficientamento energetico aziendale.

Sul sito del MIMIT sono pubblicate le Faq utili alla verifica delle specifiche limitazioni i cui aggiornamenti sono consultabili al seguente indirizzo

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/assistenza/domande-frequenti/nuova-disciplina-beni-strumentali-nuova-sabatini-ter-domande-frequenti> .

I **tempi di istruttoria e di erogazione** dei finanziamenti dipendono rispettivamente dall'avvenuta presentazione della richiesta di agevolazione alla Banca, corredata di allegati, e dalla conclusione del procedimento previsto dalla specifica normativa agevolativa, i cui aggiornamenti sono consultabili sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

I finanziamenti saranno stipulati ed erogati in unica soluzione dopo l'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del MIMIT.

Le durate dei finanziamenti sono 2, 3, 4 e 5 anni.

Caratteristiche del Finanziamento.

A cosa serve: è un finanziamento destinato al sostegno degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware (investimenti ordinari), nonché degli acquisti di beni materiali nuovi di fabbrica e immateriali finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Investimenti "Industria 4.0").

Inoltre, il finanziamento può essere destinato all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale (investimenti green), nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi.

Gli investimenti devono essere destinati:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- all'acquisizione degli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Gli scopi sopra indicati possono essere legati a processi di capitalizzazione della società di natura ordinaria e/o straordinaria (fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. In tal caso l'impresa potrà ricorrere alla misura agevolativa "Sabatini Capitalizzazione".

A fronte degli investimenti finanziati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, il MIMIT concede direttamente all'impresa un contributo in conto impianti corrispondente agli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento di durata quinquennale di importo pari a quello degli investimenti ammessi alle agevolazioni ad un tasso di interesse annuo pari a:

a. 2,750% per gli investimenti ordinari;

b. 3,575% per gli investimenti green e investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (Investimenti "Industria 4.0").

A fronte dell'aumento del capitale, il contributo è incrementato:

- al 5% in favore delle micro e piccole imprese
- al 3,75% per le medie imprese.

Sono finanziabili ed agevolabili i **programmi di investimento da realizzare** nel solo territorio nazionale purché vengano ultimati entro il periodo massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i finanziamenti saranno stipulati ed erogati in unica soluzione dopo l'emissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del MIMIT.

Gli investimenti devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo di Bilancio dell'impresa per almeno 3 anni.

Il finanziamento può essere concesso, fino al 100% degli investimenti documentati (IVA esclusa).

A chi si rivolge: Il finanziamento è riservato ad aziende operanti in Italia, appartenenti a qualsiasi settore di attività economica con i requisiti di **PMI**, secondo la definizione dell'Unione Europea, ossia imprese che occupano fino a 249 addetti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

Modalità di calcolo degli interessi

Tasso variabile: gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso variabile, in funzione di quanto previsto dal contratto. Il tasso di interesse, quindi, può variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento. Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Tasso fisso: gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso fisso, in funzione di quanto previsto dal contratto. Il tasso fisso è consigliabile alle imprese che vogliono essere certe, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle condizioni del mercato.

Garanzie: l'impresa potrà accedere in via prioritaria alla garanzia gratuita del **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese** fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'ammontare del finanziamento).

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che gli affidamenti, con scadenza a tempo determinato, vengano assistiti dalla **Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI** ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

La Banca può inoltre richiedere, in funzione di valutazioni di merito creditizio, garanzie reali (ad esclusione dell'ipoteca) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

Inoltre il Finanziamento Beni Strumentali potrà beneficiare di tutti gli interventi di garanzia pubblici eventualmente compatibili (a titolo esemplificativo **ISMEA**), previa verifica dei requisiti di ammissibilità alle condizioni e con le caratteristiche previste dai relativi regolamenti, nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

Rischi

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali;
- possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza con conseguente aumento dell'importo delle rate.

Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l'accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l'estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l'estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l'estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ¹

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni e spread pari a 9,000 %

Mutuo a tasso fisso (parametrato all'EUROIRS a 5 anni):	T.A.N.	TAEG	TAEG (con garanzia ISMEA)
con rate MENSILI:	11,250 %	13,023 %	13,277 %
con rate TRIMESTRALI:		12,824 %	13,068 %

Mutuo a tasso variabile con rate MENSILI, indicizzato a:	T.A.N.	TAEG	TAEG (con garanzia ISMEA)
Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	10,989 %	12,729 %	12,981 %
Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	10,939 %	12,672 %	12,925 %

Mutuo a tasso variabile con rate TRIMESTRALI, indicizzato a:	T.A.N.	TAEG	TAEG (con garanzia ISMEA)
Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	10,989 %	12,536 %	12,779 %
Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	10,939 %	12,481 %	12,723 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

¹ Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio, 0,00 € per il costo della garanzia FGPMI, 500,00 € per il costo della garanzia ISMEA. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto.

	VOCI	COSTI
	Importo massimo copertura investimenti	Fino al 100% del costo del progetto
	Importo finanziabile	minimo 20.000,00 € massimo 4.000.000,00 € (*) (*) per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, né aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
	Garanzie	Garanzie pubbliche, reali (ad esclusione dell'ipoteca) e/o personali
	Durata	2 – 3 – 4 – 5 anni Le durate sono comprensive dell'eventuale periodo di preammortamento e di un periodo di preammortamento "tecnico" (per allineamento scadenza rata).
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso: parametro di riferimento (EURIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di mutuo a 5 anni con spread di 9,000 punti: 11,250 % AVVERTENZA: il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice prescelto al momento della stipula. Tasso variabile: parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di finanziamento indicizzato a: Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata con spread di 9,000 punti: 10,989 % Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata con spread di 9,000 punti: 10,939 %
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (ovvero, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'Indice Sostitutivo) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.
	Spread	massimo 9,000 punti
	Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora	pari al tasso contrattuale (come sopra determinato) aumentato di 2,000 punti

SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % dell'importo erogato, con un minimo di 250,00 €
		Altro	vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"
		Incasso rata	2,75 €
		Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
		Atti integrativi	Spese per accoli, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,000 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
		Onere per modifica delle pattuizioni contrattuali	1,000 % sul debito residuo
		Sospensione pagamento rate	non applicate
		Avvisatura rata (applicare solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente acceso presso l'Istituto erogante)	1,25 €
		Spese per richieste di certificazione /documenti legali contabili, interessi	1,25 €
		Compenso estinzione anticipata	per operazioni a tasso fisso: 3,000 % per operazioni a tasso variabile: 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
		Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio, la riduzione dello spread).	50,00 €
		Commissione in caso di decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatti riferibili all'Impresa/ Revoca del contributo e tasso di mantenimento	Salvo il risarcimento del maggior danno, corresponsione di una penale della stessa misura di quella stabilita per il caso di estinzione anticipata. In caso di revoca totale o parziale del contributo concesso all'impresa, la Banca potrà recedere dal finanziamento e l'impresa dovrà provvedere alla restituzione di tutto quanto dovuto; la Banca potrà tuttavia consentire il mantenimento del finanziamento, al tasso nominale annuo concordato con l'impresa.
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		progressivo ("francese") o a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata		- preammortamento: soli interessi - ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate		MENSILE TRIMESTRALE

PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO	
EURIRS: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei mutui a tasso fisso . È detto anche IRS.	
A) EurIRS - ril.punt.	
QUOTAZIONE dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata	
EURIBOR: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei mutui a tasso variabile .	
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
C) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	
QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. http://it.euribor-rates.eu , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata	
Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.	
In conformità all'art. 118 bis, comma 2, del TUB, in tutti i casi in cui l'amministratore dell'Indice di Riferimento comunichi una variazione sostanziale o la cessazione dell'Indice di Riferimento utilizzato per il calcolo degli interessi, si applicherà al finanziamento, a decorrere dalla data indicata nella Dichiarazione stessa:	
1) in caso di variazione sostanziale, l'Indice di Riferimento secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo risultante dalla Dichiarazione, fermo restando che in caso di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento verrà utilizzato l'ultimo suo valore conosciuto; 2) In caso di cessazione dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo vigente alla data della Dichiarazione come riportato nel Piano di Sostituzione della Banca, disponibile sul sito web pubblico della banca al seguente indirizzo: https://gruppo.bancobpm.it/riforma-tassi-ibor/ ;	
fermi restando gli obblighi della Banca, diritti del Cliente e conseguenze di cui all'art. 118 bis, commi 3 e 4, TUB.	

N.B. il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione – Validità
A) IRS - Interest rate swap	IRS a 2 anni	1,960000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
	IRS a 3 anni	2,060000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
	IRS a 4 anni	2,160000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
	IRS a 5 anni	2,250000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
B) Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		1,989000 % valida dal 01/07/2025 al 31/07/2025
		2,103000 % valida dal 01/06/2025 al 30/06/2025
		2,266000 % valida dal 01/05/2025 al 31/05/2025
C) Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata		1,939000 % valida dal 25/07/2025 al 25/07/2025
		1,944000 % valida dal 24/07/2025 al 24/07/2025
		1,971000 % valida dal 23/07/2025 al 23/07/2025

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Finanziamento 100.000 euro

Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE
10,960 %	2	4.658,93 €
11,250 %	5	2.186,73 €

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata TRIMESTRALE
10,960 %	2	14.089,82 €
11,250 %	5	6.605,59 €

Tasso variabile Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse <u>aumenta</u> del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse <u>diminuisce</u> del 2% dopo 2 anni
10,989 %	2	4.660,27 €	---	---
10,989 %	5	2.173,69 €	2.237,12 €	2.111,69 €

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata TRIMESTRALE	Se il tasso di interesse <u>aumenta</u> del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse <u>diminuisce</u> del 2% dopo 2 anni
10,989 %	2	14.094,15 €	---	---
10,989 %	5	6.565,49 €	6.764,42 €	6.370,75 €

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Adempimenti notarili	A carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
Imposta sostitutiva (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni)	0,250 % dell'importo erogato del finanziamento bancario di cui al D.P.R. 601/73, nel caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi perfezionato con impegno a fermo. N.B.: il Finanziamento Agevolato è esente.
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	nella misura prevista dalla legge
Garanzia ISMEA sussidiaria (se presente)	0,50 % calcolata (una tantum) sull'importo erogato

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Obbligo di mantenimento della destinazione

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca riterrà opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in coincidenza con una data di scadenza rata, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, sostenendo gli oneri di estinzione anticipata.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Impegno a fermo

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

45 giorni.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclami@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario

(Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA	
Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Clausola di fallback	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Clientela non consumatori	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Credit Spread Adjustment	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
Ente	Organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l'ordinamento giuridico.
Ente Locale	Ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione.
Ente Pubblico	Persona giuridica attraverso la quale la Pubblica Amministrazione svolge la sua funzione.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Imprese Pubbliche	Si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinati alla vendita e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente della Pubblica Amministrazione.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che

	diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.